

Consulenti

dr.ssa Giulia Battig
dr. Nicola Cicchitti
dr. Michele D'Agnolo

Trieste, 14 gennaio 2013

CIRCOLARE N. 2/2013

OGGETTO: proroga al 30 giugno 2013 dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori

Con riferimento alla nostra precedente circolare vi comunichiamo che con l'OK definitivo alla Legge di stabilità 2013 e al Bilancio di previsione dello Stato è stata stabilita la proroga al 30 giugno 2013 delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) ovvero l'obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recentemente approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'attuale versione (che con molta probabilità verrà revisionata e ampliata) le procedure standardizzate si compongono di due parti:

- la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative;
- la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta, dunque, le schede da utilizzare per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.

Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:

1. il primo prevede una descrizione sintetica dell'azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l'identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
2. dopo aver descritto l'attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell'ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l'assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
3. il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l'effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l'identificazione e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4. nel quarto passo (con l'utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.

Cordiali saluti
Dr. Michele D'Agnolo